

COPIA

**COMUNE DI CALVANICO**

Provincia di Salerno

Deliberazione del Consiglio Comunale

N. 12 DEL 20-07-2024

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO – TARI 2024-2025 .

L'anno duemilaventiquattro addì venti del mese di Luglio, alle ore 17:20, presso la sala delle adunanze Consiliari, convocato dal Sindaco, mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria-urgente ed in seduta pubblica di prima convocazione. Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla normativa vigente, all'appello risultano presenti:

Componente	Presente	Assente
CONFORTI ANTONIO		X
GISMONDI FRANCESCO	X	
SAGGESE GERARDO	X	
GISMONDI GERARDO	X	
SABBARESE ROBERTO	X	
BARONE ANTONIO	X	
GALDERISI IVAN	X	
DE FILIPPIS ANGELO	X	
GISMONDI DIAMANTE	X	
SCAFURI GIUSEPPE	X	
AUCIELLO ROSARIO	X	

Numero totale PRESENTI: 10 – ASSENTI: 1

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale GIACOMO GAIANO CAPPELLI che provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, ROBERTO SABBARESE nella sua qualità assume la presidenza e dichiara aperta la discussione per la trattazione dell'oggetto suindicato.

Fatto l'appello nominale, risultano presenti dieci Consiglieri, dei quali i Conss. Sabbarese e Galderisi da remoto, ai sensi del vigente regolamento di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 4/2024.

Il ViceSindaco, Francesco GISMONDI, in accordo con il Presidente e a nome dell'intero Consiglio, preliminarmente rivolge il pensiero al Sindaco, assente in quanto la sua famiglia è stata colpita dal lutto per la perdita della cara zia Concetta. Il Consiglio tutto esprime al Sindaco le più sentite condoglianze.

Si passa alla trattazione del primo argomento, introdotto dal Presidente.

Il viceSindaco precisa che non è stato inserito all'ordine del giorno il consueto argomento della lettura e approvazione dei verbali della seduta precedente, in considerazione del fatto che l'odierna seduta è stata convocata in via d'urgenza. Il 20 luglio di quest'anno scade, infatti, il termine prorogato per l'approvazione del Piano Economico Finanziaria della TARI e per la conseguente approvazione della tariffa che ne scaturisce.

L'intenzione era quella di trattare tutti gli argomenti, anche quelli in scadenza il 31 luglio, in un'unica seduta, ma poi si è preferito procedere in due differenti sedute.

Il Cons. SCAFURI, preliminarmente, rileva che i non residenti sono chiamati a pagare per un nucleo familiare costituito almeno da tre componenti, anche nel caso in cui siano meno numerosi; ciò in virtù di una norma regolamentare che dovrebbe essere rivista per renderla più equa.

Il viceSindaco rappresenta che andare a ridurre il numero minimo dei componenti del nucleo familiare dei non residenti, a parità di gettito previsto, comporterebbe evidentemente un incremento della pressione fiscale su altri soggetti, ovvero sia sui residenti. Ricorda, ancora, che una disposizione regolamentare tempera tale pressione con la previsione – in qualche modo perequativa – di una riduzione del 30% appunto per i non residenti.

Il Cons. Diamante GISMONDI afferma la necessità di dare una mano ai commercianti, perché viene tassata l'intera superficie catastale degli immobili, a prescindere da quanta sia effettivamente utilizzata per l'esercizio delle attività.

Il Cons. SCAFURI ribadisce la necessità di massimizzare la riscossione come principale misura di perequazione oltre che per avere la maggiore possibile disponibilità di risorse.

Il viceSindaco afferma che l'Ufficio Tributi ha intensificato notevolmente le attività di riscossione.

Il Cons. D. GISMONDI afferma che le superfici accertate sono sottostimate.

Il Presidente ritiene che i contribuenti devono essere parte diligente e svolgere appieno il proprio ruolo di contribuenti zelanti.

Il Cons. AUCIELLO rileva che la quota dell'imposta determinata dalle superfici è ormai marginale e quindi poco rilevante ai fini della perequazione tra contribuenti.

L'argomento viene approvato con otto voti favorevoli e il voto contrario dei Conss. Scafuri e Auciello, resi in forma palese.

Con separata palese votazione dal medesimo esito (otto favorevoli, contrari i Conss. Scafuri e Auciello), la deliberazione viene dichiarata urgente e resa immediatamente eseguibile.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso

che l'articolo 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);

che il comma 738 dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160 prevede che a decorrere dall'anno 2020, le disposizioni che disciplinavano IMU e TASI, quali componenti della IUC, istituita con la L. n. 147/2013, sono state abrogate, fatta salva la disciplina del tributo TARI, prevista al comma 641 e successivi della sopracitata legge;

che l'articolo 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017 n.205 stabilisce che *“al fine di migliorare il sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per garantire accessibilità, fruibilità e diffusione omogenee sull'intero territorio nazionale nonché adeguati livelli di qualità in condizioni di efficienza ed economicità della gestione, armonizzando gli obiettivi economico-finanziari con quelli generali di carattere sociale, ambientale e di impiego appropriato delle risorse, nonché di garantire l'adeguamento infrastrutturale agli obiettivi imposti dalla normativa europea”*, siano assegnate all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani e assimilati, precisando che tali funzioni siano attribuite *“con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria, stabiliti dalla Legge 14 novembre 1995 n.481”*;

che la lettera f) del citato comma 527 attribuisce all'ARERA la *“predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio chi inquina paga”*;

che con la deliberazione del 31 ottobre 2019 n.443/2019/R/RIF, integrata dalla deliberazione del 03 marzo 2020 n.57/2020/R/RIF, l'ARERA ha adottato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) recante i *“criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021”*;

che l'articolo 6 della predetta deliberazione n.443/2019 prevede una complessa procedura di approvazione del Piano Economico Finanziario (PEF) del servizio rifiuti, redatto secondo le nuove regole del MTR, che parte dalla redazione di PEF *“grezzi”* da parte dei singoli gestori del servizio, per proseguire con la validazione del piano da parte dell'Ente territorialmente competente (ETC) e la definitiva approvazione di ARERA;

che, con la determinazione del 27 marzo 2020 n.02/DRIF/2020, l'Autorità ha precisato che occorre decurtare dal PEF le seguenti poste:

- a) le entrate relative al contributo del MIUR, di cui all'articolo 33-bis del Decreto Legge 31 dicembre 2007 n. 248;
- b) le riscossioni derivanti dall'attività di contrasto all'evasione TARI;
- c) le entrate derivanti da procedure sanzionatorie;
- d) eventuali partite stabilite dall'Ente territorialmente competente;

e nella medesima determinazione, l'Autorità ha ulteriormente chiarito le modalità operative di trasmissione dei dati, a carico degli Enti Territorialmente Competenti, sulla base delle semplificazioni procedurali previste dall'articolo 1 della deliberazione 03 marzo 2020 n. 57/2020/R/RIF, che prevede che questi debbano inviare:

- a) il PEF, considerando il singolo ambito tariffario, con lo schema previsto all'Appendice

1 del MTR;

b) la relazione di accompagnamento elaborata in base allo schema di cui all'Appendice 2 del MTR;

c) la dichiarazione di veridicità del gestore, in base allo schema di cui all'Appendice 3 del MTR;

d) la delibera di approvazione del PEF e dei corrispettivi tariffari relativi all'ambito tariffario;

che con la deliberazione del 3 agosto 2021 n.363/2021/R/rif. ARERA ha approvato il nuovo metodo tariffario dei rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025;

che con la determinazione del 04 novembre 2021 n.2/DRIF/2021 l'Autorità ha disciplinato le modalità e i tempi di redazione dei Piani Finanziari (PEF) per l'approvazione delle tariffe da parte degli Enti locali, ragion per cui, a partire dall'annualità 2022, secondo le ultime direttive, il PEF dovrà avere valenza quadriennale (2022 - 2025) con eventuale revisione e adeguamento biennali ed il calcolo dei costi efficienti dovrà considerare nuove variabili ed un nuovo schema di riferimento;

che con la deliberazione del 18 gennaio 2022 n. 15/2022/R/rif, ARERA ha adottato il Testo Unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF), secondo il quale l'Ente Territorialmente Competente (ETC) ha la funzione di individuare, per ciascun Comune appartenente al territorio di propria responsabilità, lo schema regolatorio in relazione alle prestazioni previste nel Contratto di servizio e/o nella Carta della qualità vigenti e di individuare il posizionamento di ciascun Comune nella matrice di cui all'articolo 3 dell'allegato A della richiamata delibera, sulla base delle indicazioni che ciascun Comune avrà fornito all'ETC relativamente ai propri standard generali di qualità contrattuale e tecnica del servizio di gestione dei rifiuti urbani;

che l'articolo 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999 n.158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;

che il comma 654 dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2013 n.147, in materia di Tassa sui Rifiuti (TARI), stabilisce che *“in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente”*;

che il comma 683 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013 n.147 assegna al Consiglio comunale il potere di approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani;

Visti:

l'articolo 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006 n.296, secondo cui gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote dei propri tributi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

l'articolo 53, comma 16, della Legge 23 Dicembre 2000, n.388, così come modificato dall'articolo 27, comma 8, della Legge 28 dicembre 2001 n.448, che dispone, in deroga all'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n.446 e all'articolo 3 dello “Statuto del contribuente”, Legge 27 luglio 2000 n.212, che *“il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una*

addizionale comunali all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”;

il comma 5 quinquies dell'articolo 1 della Legge 25 febbraio 2022 n.15 il quale stabilisce che **“a decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno”;**

Tenuto conto che nel territorio in cui opera il Comune di Calvanico è presente e operante “L’Ente d’Ambito per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani – Ambito Territoriale Ottimale Salerno”, previsto ai sensi del Decreto Legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148, il quale svolge pertanto le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA n.443/2019;

Considerato altresì che il Comune ha attivato un servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani che si avvale dell'ausilio di ditte gestori specializzate a lui riservandosi la sola gestione delle tariffe, dell'utenza e dello smaltimento dell'umido;

Dato atto che il PEF 2024-2025 è stato calcolato in funzione dei costi di esercizio sostenuti dal Comune di Calvanico per la parte di propria competenza e di quelli forniti dai gestori del servizio di raccolta, smaltimento e pulizia strade, come da documentazione - conforme all'articolo 7.3 della deliberazione ARERA del 3 agosto 2021 n. 363/2021/R/Rif - trasmessi all’Ente territorialmente competente a mezzo Posta Elettronica Certificata:

in data 8 aprile 2024, protocollo n. 2557;

in data 21 maggio 2024, protocollo n.3364;

in data 01 giugno 2024 protocollo n. 3692;

in data 06 giugno 2024 protocollo n. 3810;

in data 14 giugno 2024 protocollo n. 4117;

Dato atto altresì che il PEF 2024-2025 è stato elaborato seguendo le linee previste dall’Autorità, in forza delle disposizioni contenute nell’articolo 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017 n.205 e quanto stabilito dalle summenzionate ultime disposizioni di ARERA, utilizzando i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per il periodo 2024-2025, adottando il Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti (MTR-2), come da dettagliata relazione tecnico-finanziaria e dalla documentazione elencata negli allegati 3 e 4 della determinazione ARERA n.1/DTAC/2023 del 6 novembre 2023;

RILEVATA la validazione del Piano Economico Finanziario (PEF) del Comune ad opera dell’“Ente d’Ambito per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani – Ambito Territoriale Ottimale Salerno”, avvenuta con Determinazione dirigenziale del 08/07/2024 n.119, assunta al protocollo in data 07/08/2024 con n.4575 da cui risulta che i corrispettivi complessivi riconosciuti per il periodo tariffario 2024-2025 del servizio rifiuti sono pari a:

per l’anno 2024 ad €.422.512,00 di cui €.284.341,00 componente variabile e €.138.171,00 componente fissa;

per l’anno 2025 ad €.398.577,00 di cui €.272.517 componente variabile e €.126.060,00 componente fissa;

Vista l'allegata relazione di validazione del Piano Finanziario relativo al servizio di gestione integrata dei rifiuti del presente Comune per le annualità 2024-25, trasmessa dall'Ente d'Ambito la quale, oltre a confermare la tariffa complessiva riconosciuta per il periodo regolatorio 2024-2025, fornisce le dovute indicazioni, di competenza dell'ATO di riferimento, relative al posizionamento della gestione del

servizio rifiuti del Comune di Calvanico nella matrice degli schemi regolatori ARERA introdotti con deliberazione n.385/2023/R/rif del 03/08/2023 ed approvati cosicché possa essere evidenziato il grado di adeguamento agli standard ed ai diversi livelli di qualità del servizio;

Ritenuto per quanto sopra, di prendere atto conseguentemente che il Piano finanziario è stato validato dall'Ente d'Ambito, con i relativi allegati, riportati nell'allegato "A" alla presente deliberazione i quali devono essere trasmessi all'ARERA.

Rilevato che il presente deliberato rientra tra gli atti fondamentali di competenza del Consiglio Comunale, ai sensi dell'articolo 42, comma 2, lettera b), del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

Acquisiti

sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'articolo 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile del Responsabile del Servizio Finanziario e del Responsabile dell'UTC;

Visto lo statuto comunale;

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.267;

Con voti otto favorevoli e il voto contrario dei Conss. Scafuri e Auciello, resi in forma palese.

DELIBERA

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento.
2. di prendere atto ed approvare il Piano Economico Finanziario dei costi del servizio integrato di gestione dei rifiuti per il periodo 2024-25 e i relativi allegati, così come validato dall' "Ente d'Ambito per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani – Ambito Territoriale Ottimale Salerno" con Determinazione dirigenziale del 08/07/2024 n.119, redatti secondo i criteri previsti dal nuovo MTR-2, allegati alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale della presente;
3. di dare atto che il Piano Economico Finanziario relativo al periodo 2024-2025, la Relazione di accompagnamento, le dichiarazioni di veridicità dei gestori predisposte secondo lo schema di cui deliberazione ARERA del 3 agosto 2023 n. 385/2023/R/Rif, la relazione di cui all'articolo 8, comma 3 del DPR 158/99 devono essere trasmesse, mediante l'apposita piattaforma online per la trasmissione degli atti dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente;

In continuazione di seduta, su proposta del Presidente

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con separata palese votazione dal medesimo esito (otto favorevoli, contrari i Conss. Scafuri e Auciello), la deliberazione viene dichiarata urgente e resa immediatamente eseguibile.



COMUNE DI CALVANICO
Provincia di Salerno

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO – TARI 2024-2025 .

P A R E R E D I R E G O L A R I T A ' T E C N I C A

(Artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii.)

Il Responsabile del , ai sensi dell'art.147 – comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii., esprime parere Favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Addì, 18-07-2024

Il Responsabile del Servizio
PERLA AMALIA

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.



COMUNE DI CALVANICO
Provincia di Salerno

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO – TARI 2024-2025 .

P A R E R E D I R E G O L A R I T A ’ C O N T A B I L E

(Artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii.)

Il Responsabile del Servizio economico finanziario e tributario, ai sensi dell’art.147 – comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii., esprime parere Favorevole di regolarità contabile.

Addì, 18-07-2024

Il Responsabile del Servizio
PERLA AMALIA

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.

Deliberazione n. 12 del 20-07-2024

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente
ROBERTO SABBARESE

Il Segretario
GIACOMO GAIANO CAPPELLI

Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e.ss.mm.ii.

Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e.ss.mm.ii.

Il Segretario
GIACOMO GAIANO CAPPELLI

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.